



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 580

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 26 maggio 2016

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5

### Commissioni riunite

8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 14)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	9
8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	10

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	13
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	21
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	24
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 261)</i> . . . . .	»	51
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i> . . . . .	»	52
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i> . . . . .	»	52
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	53
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 198)</i> . . . . .	»	61

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	62
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	64

---



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 26 maggio 2016

### Plenaria

#### 37<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera*  
BOCCIA

*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
TONINI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Sindaco di Lecce e vice presidente vicario dell'ANCI Paolo Perrone, accompagnato dal segretario generale Veronica Nicotra e dal dottor Andrea Ferri, il presidente della provincia di Vercelli e vice presidente dell'UPI Carlo Riva Vercellotti, accompagnato dal vice direttore Claudia Giovannini; il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan; il coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome e assessore all'economia crescita e semplificazione della Regione Lombardia Massimo Garavaglia, il coordinatore vicario della Commissione affari finanziari della Conferenza e assessore per le politiche del bilancio, patrimonio e demanio della Regione Lazio Alessandra Sartore, l'assessore al bilancio e finanze della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il segretario generale e direttore generale della Presidenza della Regione Lombardia Antonello Turturiello, il direttore della direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio della Regione Lazio Marco Marafini, il direttore delle finanze della*

*Regione Emilia Romagna Onelio Pignatti e i dottori Paolo Alessandrini e Stefano Mirabelli; il Presidente di sezione della Corte dei conti Angelo Buscema, accompagnato dai consiglieri Francesco Uccello e Clemente forte e dalla dottoressa Pierina Avorio; il direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'ISTAT Roberto Monducci, accompagnato dal direttore centrale per la contabilità nazionale Gian Paolo Oneto e dalle dottoresse Stefania Rossetti e Patrizia Collesi; il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Giuseppe Pisauro, accompagnato dai consiglieri Chiara Goretti e Alberto Zanardi.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BOCCIA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012: audizione dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI**

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il vice presidente vicario dell'ANCI Paolo PERRONE e il vice presidente dell'UPI Carlo RIVA VERCELLOTTI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati FRAGOMELI (PD), MARCHI (PD) e PALESE (Misto-CR), nonché la senatrice ZANONI (PD), cui replicano il vice presidente VERCELLOTTI e il vice presidente vicario PERRONE.

Il presidente BOCCIA ringrazia i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze**

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il ministro Pier Carlo PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati MARCON (*SI-SEL*), CASO (*M5S*), FRAGOMELI (*PD*), MARCHI (*PD*) e il presidente BOCCIA, nonché la senatrice ZANONI (*PD*) e il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), ai quali replica il ministro PADOAN.

Il presidente BOCCIA ringrazia il Ministro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il coordinatore della Commissione affari finanziari Massimo GARAVAGLIA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato FRAGOMELI (*PD*) e il presidente BOCCIA, ai quali replicano Massimo GARAVAGLIA e il coordinatore vicario della Commissione affari finanziari Alessandra SARTORE.

Il presidente BOCCIA ringrazia i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti**

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente Angelo BUSCEMA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato CARRIERELLO (*M5S*) e il presidente BOCCIA, nonché la senatrice BULGARRELLI (*M5S*) e il presidente TONINI, ai quali replicano il presidente BUSCEMA e il consigliere FORTE.

Il presidente BOCCIA ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT**

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il direttore Roberto MONDUCCI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati CASO (M5S) e MARCON (SI-SEL), nonché il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), ai quali replica il direttore MONDUCCI.

Il presidente BOCCIA ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**Audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio**

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

IL presidente Giuseppe PISAURO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente BOCCIA e i deputati CARIELLO (M5S) e MARCON (SI-SEL), nonché il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), ai quali replica il presidente PISAURO.

Il presidente BOCCIA ringrazia i rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione e la procedura informativa in titolo.

*La seduta termina alle ore 19,50.*



**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

Giovedì 26 maggio 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 14**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*indi del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
**MATTEOLI**

*Orario: dalle ore 14,55 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI TELECOM ITALIA SPA NELL'AMBITO  
DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 645 (NUOVI ASSETTI SOCIETARI DI TELECOM  
ITALIA S.P.A.)*

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 26 maggio 2016

**Plenaria**

**32<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*

**MATTEOLI**

*La seduta inizia alle ore 9.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 123 e 2215 il 19 aprile, nonché il 10 e 17 maggio scorsi, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (n. 302)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Esame e rinvio)

La senatrice CANTINI (PD), relatrice per l'8<sup>a</sup> Commissione, illustra il provvedimento in esame, che attua l'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (cosiddetto «collegato ambientale»). L'atto

del Governo si compone di dieci articoli e di due allegati. Gli articoli 1 e 2 approvano, rispettivamente, il programma sperimentale e i criteri di presentazione dei relativi progetti definiti e regolati dagli allegati. L'articolo 3 individua i soggetti destinatari del Programma sperimentale, precisando che possono accedere al cofinanziamento gli enti locali e che i progetti devono essere riferiti a un ambito territoriale con una popolazione superiore a 100.000 abitanti. Sono poi indicati i criteri di calcolo della popolazione e le cause di esclusione dal cofinanziamento per gli enti locali che non rispettano gli obblighi ambientali in materia di qualità dell'aria. Nell'articolo 4 si stabiliscono termini e modalità di presentazione dei progetti, le cause di irricevibilità degli stessi e i casi di regolarizzazione delle domande. L'articolo 5 disciplina il cofinanziamento del Programma sperimentale, prevedendo che sia cofinanziato con un importo pari a 35 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013. Tali risorse sono parte dei proventi derivanti dalle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Il Direttore generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente assume con proprio decreto il relativo impegno di spesa. Dei suddetti fondi, una quota fino al 4 per cento è destinata alle attività di monitoraggio, verifica, valutazione e gestione dei progetti attuativi del programma.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, prosegue l'illustrazione dell'atto del Governo, facendo presente che l'articolo 6 disciplina le fasi procedurali per la presentazione e il finanziamento dei programmi operativi di dettaglio (POD) predisposti dagli enti locali, disciplinando i contenuti della documentazione a corredo della rendicontazione finale. L'articolo 7 disciplina l'eventuale rimodulazione del POD e dispone che sia l'ente capofila a presentarne al Ministero la richiesta. L'articolo 8 elenca le condizioni al verificarsi delle quali il Ministero dell'ambiente dispone la revoca dei cofinanziamenti concessi. L'articolo 9 disciplina la Relazione che attesta l'avanzamento delle attività. L'articolo 10 attribuisce al Ministero la facoltà di divulgare i risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti cofinanziati attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, l'ente locale beneficiario, gli obiettivi, le azioni realizzate, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale e il cofinanziamento concesso. L'allegato 1 reca il Programma nazionale, indicando finalità, destinatari, tipologie dei progetti, al fine di incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile negli spostamenti tra casa, scuola e lavoro, in linea con gli obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra. Sono altresì individuati i destinatari del Programma e i soggetti esclusi e vengono elencate le tipologie di progetti finanziabili. L'allegato 2, infine, è dedicato alle modalità di presentazione dei progetti e stabilisce i limiti al cofinanziamento da parte del Ministero.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VACCARI (*PD*) osserva che, rispetto alla coerenza con l'articolo 5 del «collegato ambientale» (legge n. 221 del 2015), la valutazione appare positiva ma non lusinghiera. Se è infatti apprezzabile la trasparenza dei criteri di selezione dei progetti, il sistema di verifica dell'effettiva esecuzione degli stessi, vi sono tuttavia alcuni aspetti da correggere, che potrebbero rendere più efficace il programma in parola. Sulle definizioni dei sistemi di mobilità da favorire andrebbe corretto il termine *bike pooling*. Con riferimento agli allegati, rileva che non c'è nessun riferimento esplicito alla bicicletta quale punto centrale di un sistema di mobilità realmente sostenibile. Occorre rivedere i criteri per l'attribuzione dei punteggi premiando maggiormente i progetti e interventi che favoriscono l'uso della bici e quelli che integrano i sistemi di trasporto più sostenibili. Il riferimento alla realizzazione di infrastrutture andrebbe tolto o sfumato. Per quanto riguarda la mobilità collettiva a basse emissioni, andrebbe sottolineata l'inclusione dei sistemi di trasporto pubblico locale. In merito al computo delle minori emissioni, andrebbe favorita la collaborazione con gli enti competenti alle rilevazioni e al monitoraggio.

La senatrice MORONESE (*M5S*) ritiene si possano migliorare i contenuti dell'articolo 10, con particolare riferimento alle modalità con cui divulgare i risultati conseguiti nell'ambito del programma sperimentale. Fa inoltre presente che il Governo avrebbe potuto fare di meglio e per tempo, giudicando il contenuto dell'atto in esame deludente. Paveggia infine il rischio che anche le linee guida per il *mobility manager*, che il Governo dovrebbe emanare in questi giorni, possano disattendere le attese suscitate dalla legge n. 221 del 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 26 maggio 2016

**Plenaria****302<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LUMIA (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in esame – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi.

L'articolo 1 reca norme generali di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie. Si specifica che essa è parte costitutiva del diritto alla salute, è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività e si consegue anche mediante l'insieme di tutte le attività intese alla prevenzione ed alla gestione del rischio (connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie) e mediante l'impiego appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

I commi da 1 a 3 del successivo articolo 2 prevedono che le regioni e le province autonome possano affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute in base a determinati principi:

il comma 4 dello stesso articolo 2 prevede che in ogni regione sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sugli errori sanitari e sulle cause, l'entità, la frequenza e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità. Quest'ultimo è istituito, ai sensi dell'articolo 3, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Il comma 1 dell'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie (erogate dalle strutture pubbliche e private) sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Il successivo comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisca la documentazione clinica relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico. Il comma 3 dispone che le strutture sanitarie, pubbliche e private, rendano disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario.

L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro della salute la regolamentazione e l'istituzione di un elenco di società scientifiche ed afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida delle società iscritte nel suddetto elenco. Le linee guida di tali società sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 6, di particolare interesse per la Commissione giustizia, pone una limitazione per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, circoscrivendo la relativa responsabilità alle ipotesi di colpa grave per l'esercente una professione sanitaria (con riguardo allo svolgimento della propria attività) ed escludendo dalla nozione di colpa grave le ipotesi in cui, fatte salve le rilevanti specificità del caso concreto, siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge (riguardo alle linee guida, cfr. il precedente articolo 5).

L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture (sanitarie o sociosanitarie), con riferimento all'operato dei medesimi soggetti. Il comma 1 conferma che la responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli eser-

centi professioni sanitarie, anche qualora essi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima, è di natura contrattuale. Il comma 2 specifica che la responsabilità civile della medesima struttura è di natura contrattuale anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Il comma 3 conferma che la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie (per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose) è di natura extracontrattuale, come già stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'articolo 8, in primo luogo, sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione – obbligatorio (secondo la disciplina che vige per le controversie civili in una serie di materie, disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale – con l'applicazione dell'istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; anche tale ricorso viene configurato, nella fattispecie in esame (di cui all'articolo 8), come una condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. Si ricorda che, in base alla disciplina della consulenza tecnica preventiva, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti; qualora la conciliazione non riesca, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Il comma 4 del presente articolo 8 specifica che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, di cui all'articolo 10, e disciplina gli effetti della mancata partecipazione. In secondo luogo, l'articolo 8 prevede che, in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale, con le modalità di cui al comma 3, venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, ferma restando l'ipotesi che il giudice ravvisi (in base alle difese svolte dalle parti) l'esigenza di un'istruzione non sommaria e che, di conseguenza, fissi, con ordinanza non impugnabile, l'udienza per il procedimento ordinario di cognizione.

Il comma 1 dell'articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave. I successivi commi dell'articolo 9 recano una disciplina specifica dell'azione di rivalsa in oggetto. Si introduce, tra l'altro, il principio (commi 5 e 6) che la rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave (anziché da dolo), non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Inoltre, il terzo periodo del comma 5, per i tre

anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, vieta che l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, sia preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti ed esclude la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 confermano, rispettivamente: l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analogha misura), per la responsabilità civile, a carico delle strutture pubbliche e private che erogino prestazioni sanitarie; l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale. Riguardo alle suddette strutture, il comma 1 specifica che l'obbligo concerne anche le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Il comma 3 introduce l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, «al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa».

Ulteriori disposizioni, relative alle tre tipologie di obblighi summenzionati, sono stabilite dai commi da 4 a 6. L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. Il comma 1 dell'articolo 12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 6 del precedente articolo 10 e fatte salve le norme sul procedimento obbligatorio di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 8, la possibilità di azione diretta, da parte del danneggiato, nei confronti dell'impresa di assicurazione, con riferimento alle tipologie di polizze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 ed entro i limiti delle somme per le quali sia stato stipulato il contratto di assicurazione. I successivi commi dell'articolo 12 disciplinano la suddetta azione diretta e l'azione di rivalsa da parte dell'impresa di assicurazione.

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione comunichino all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, nelle forme ivi stabilite.

L'articolo 14 demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei danni nelle fattispecie individuate dal comma 2 (fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte). Il Fondo è alimentato da un contributo a carico delle imprese di assicurazione, da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria (commi 4 e 5). Il Fondo ha diritto di regresso nei confronti del responsabile del sinistro (comma 7).

L'articolo 15 reca disposizioni sui consulenti tecnici e periti di ufficio – rispettivamente, nei procedimenti giurisdizionali civili e in quelli penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria –, nonché sulla tenuta degli



albi dei consulenti tecnici e di quelli dei periti, con riferimento agli esperti nei settori sanitari.

La novella di cui al comma 1 dell'articolo 16 esclude che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari. La novella di cui al comma 2 dello stesso articolo 16 prevede che l'attività di gestione del rischio sanitario (nelle strutture pubbliche e private) sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, e le clausole di invarianza finanziaria.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva preliminarmente che anche il disegno di legge in esame – come il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione (A.S. 2632), esaminato in sede consultiva qualche giorno fa – presenta numerose disposizioni afferenti alle competenze della Commissione giustizia, con riferimento alle problematiche penalistiche e processual-civilistiche. Tuttavia anche in questo caso, come in quello precedente, il provvedimento è stato assegnato in sede referente esclusivamente ad un'altra Commissione, che, in verità, è competente solo per determinati profili della materia trattata. Auspica, pertanto, che in futuro siano valutati più attentamente i profili di competenza della Commissione giustizia, al fine di assegnare analoghi provvedimenti congiuntamente alle diverse Commissioni competenti per materia.

Passando poi al merito del disegno di legge in esame, si sofferma dapprima sulle previsioni di cui all'articolo 6, che inserisce un nuovo articolo 590-*ter* nel codice penale, in ordine alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Osserva che la nuova disposizione è una norma speciale che prevede, al primo comma, la responsabilità degli esercenti professioni sanitarie solo per i casi di imperizia, escludendo i casi di negligenza grave e di imprudenza grave; pertanto ritiene che questa norma speciale, ove non dovesse essere modificata, comporterà numerosi problemi applicativi dopo l'entrata in vigore, prevalendo probabilmente su quelle di tipo generale di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale. Si sofferma, poi, sul secondo comma dell'articolo 590-*ter*, citato, che esclude la colpa grave quando, salvo eccezioni, siano rispettate le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. Anche a tale riguardo ritiene che si porranno numerosi problemi nella fase attuativa. La norma appare molto rigida e non è chiaro se essa possa applicarsi ai casi in cui vengono commessi errori professionali non per imperizia, né per negligenza o imprudenza grave, bensì perché le tecniche praticate a volte non sono ancora definitivamente messe a punto. Soffermandosi poi sull'articolo 7, relativo alla responsabilità della struttura sanitaria in

rapporto a quella del professionista, esprime perplessità sulla previsione della responsabilità contrattuale in capo alla suddetta struttura anche quando il paziente si scelga liberamente il medico che, collabora con la struttura stessa, senza però essere a questa legato da alcun vincolo. Ritiene che, dal punto di vista giuridico, non sia agevole chiamare in causa la responsabilità della struttura sanitaria per le ipotesi testé descritte.

Interviene poi il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) il quale, in via generale, si associa ai rilievi del senatore Palma in ordine all'assegnazione del provvedimento in titolo, che avrebbe dovuto essere esaminato congiuntamente dalle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>. Passando poi al merito del disegno di legge in esame, richiama l'attenzione sulle disposizioni processual-civilistiche ivi contenute e, in particolare si sofferma sulle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, esprimendo perplessità sia sulla trasformazione dell'ipotesi ivi prevista da un caso di litisconsorzio necessario ad un caso di litisconsorzio facoltativo, sia sulla previsione del termine decadenziale di un anno. Perplessità suscita anche l'esclusione del ricorso al procedimento di negoziazione assistita, prevedendosi invece l'accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile – ben più oneroso per la parte e che comunque coinvolge gli uffici giudiziari – quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

**(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza**

**(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

**(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione**

**(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata**

**(1225) Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali**

*(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

*(1431) FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

*(1957) DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

*(2060) Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

*(2089) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

*(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

*(1690) MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1957, 2060, 2089, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1687 e 1690 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente D'ASCOLA comunica che, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte poi che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 – già approvato dalla Camera dei deputati, che viene assunto come testo base – è fissato per il giorno 16 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE E DI INTERCETTAZIONI*

Il presidente D'ASCOLA – su richiesta del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) – proroga il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2067 e connessi – già fissato per oggi, giovedì 26 maggio alle ore 18 – a lunedì 30 maggio 2016, alle ore 18, limitatamente alle parti del testo unificato relative alla disciplina della prescrizione e a quella delle intercettazioni. Ove i relatori presentino emendamenti al predetto testo unificato, il termine del 30 maggio si intenderà altresì riferito alla presentazione dei subemendamenti ai predetti emendamenti.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 26 maggio 2016

**Plenaria****584<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la relazione tecnica richiesta nella seduta pomeridiana di ieri sull'emendamento 12.13 non risulta ancora disponibile.

Il presidente TONINI, in assenza di elementi ulteriori, propone di mantenere l'avviso di contrarietà per assenza di relazione tecnica già espresso sulla proposta.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) dichiara che provvederà a ritirare la proposta in Commissione di merito per poi presentarla nuovamente nel corso dell'esame in Assemblea.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone pertanto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 12.13.

La Commissione approva.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce sugli ulteriori elementi tecnici acquisiti in relazione agli emendamenti segnalati dal senatore Girotto nella seduta pomeridiana di ieri. Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 33.0.2 e sull'analogo 33.0.3, sui quali esprime pertanto un parere non ostativo. Quanto alla proposta 34.0.3, fa presente che risulta disponibile una nota tecnica del Ministero dello sviluppo economico in cui si ribadisce il carattere ordinamentale dell'emendamento, che tuttavia non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) interviene in merito alla mancata verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, sottolineando che la responsabilità della valutazione delle proposte rimane in carico alla Commissione. Se, pertanto, il Governo argomenta in maniera convincente circa il carattere ordinamentale di un emendamento, la Commissione può esprimere un parere non ostativo anche in assenza di una verifica positiva della relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rammenta che sulla proposta 34.0.3 la Commissione aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, non risultando evidente che l'emendamento fosse idoneo sotto il profilo finanziario. Ritiene pertanto che sia necessario attendere il conforto della Ragioneria generale dello Stato, anche considerando che non vi è al momento alcuna urgenza di esaminare l'emendamento.

Il vice ministro MORANDO dichiara quindi di ritenere l'emendamento 34.0.6 di natura ordinamentale, potendosene escludere effetti diretti sulla finanza pubblica. Pur in attesa, anche in tale caso, di una relazione tecnica che asseveri le questioni poste dalla Commissione, fa tuttavia presente che analoghe misure volte ad anticipare la scadenza delle concessioni hanno in passato comportato l'emergere di un contenzioso in cui lo Stato è risultato generalmente soccombente. In questo caso ne risulterebbe un evidente impatto sulla finanza pubblica e la relazione tecnica potrebbe non essere verificata positivamente.

Il PRESIDENTE propone pertanto di confermare il parere contrario per assenza di relazione tecnica già reso sulla proposta.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) si dichiara perplesso in merito alla possibilità che una relazione tecnica possa rappresentare un punto di vista alternativo rispetto a quello emerso da questo dibattito.

Il PRESIDENTE chiarisce che il parere potrà essere rivisto soltanto nel caso in cui dalla relazione tecnica emergano elementi di novità rilevanti. Senza tale approfondimento, per il principio di precauzione su cui per prassi da sempre fonda l'attività della Commissione bilancio, risulta necessario confermare il parere precedentemente reso.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che un parere, nella fattispecie contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è già stato espresso dalla Commissione che pertanto non è venuta meno al proprio compito. Dichiarata, quindi, di concordare con l'impostazione del Presidente che, pur rispettosa delle procedure, rimane tuttavia aperta alla possibilità che emergano ulteriori elementi tecnici.

Con riferimento agli emendamenti non ancora esaminati, il vice ministro MORANDO mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato sulle proposte 42.100 e 42.1000, su cui esprime pertanto un parere non ostativo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rammenta che tra gli emendamenti del decreto-legge relativo alle banche ne sono stati respinti alcuni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poiché ritenuti onerosi in quanto volti a istituire nuove forme di controllo. Ritiene che un parere analogo debba essere espresso sulla proposta 42.1000 che mira a istituire degli uffici ispettivi.

Il PRESIDENTE propone di sospendere l'esame della proposta 42.1000 per consentire di valutare con maggiore attenzione le argomentazioni contenute nella relazione tecnica messa a disposizione dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, a revisione del parere precedentemente reso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 33.0.2 e 33.0.3. Il parere è altresì non ostativo sull'emendamento 42.100. Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 26 maggio 2016

**Plenaria****368<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che il senatore Pepe ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Vacciano, mentre il senatore Scilipoti Isgrò ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.23, 2.26, 2.39, 2.43, 2.59, 2.64, 2.73, 2.95, 2.96, 2.106, 2.110, 2.128, 2.131, 2.137, 4.3, 4.6, 4.11, 4.14, 4.19, 4.20, 4.22, 4.26, 4.27, 4.28, 4.32, 4.39, 4.42, 4.53, 4.57, 4.69, 4.72, 4.75, 4.78, 4.82, 7.5, 8.12, 8.17, 8.21, 9.3, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.64, 9.86, 9.124, 9.131, 9.155, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4.

I senatori TOSATO (*LN-Aut*) e CARRARO (*FI-PdL XVII*) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti riferiti all'articolo 1 presentati dalla senatrice Bonfrisco. Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive altresì gli emendamenti 2.39, 2.64, 2.73, 2.95, 2.106, 2.110 e 2.136.



Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto del contenuto degli emendamenti riformulati dai relatori che affrontano alcune questioni, proposte anche dall'opposizione, emerse nel corso del dibattito. Si tratta degli emendamenti 1.8 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.27 (testo 2) e 1.51 (testo 2). In relazione agli articoli da 2 a 5 fa presente che i Relatori hanno predisposto la riformulazione (in un testo 2) degli emendamenti 2.6, 2.100, 2.107, 2.0.5, 3.4, 4.24, 4.89, 4.94, 4.95 e 5.3.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) chiede al Presidente di fissare un termine per subemendare le proposte testé presentate.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur rimettendosi alla valutazione del Presidente, ricorda come le proposte emendative (che formalmente risultano con la stessa numerazione) non hanno un carattere innovativo rispetto agli emendamenti già presentati ma solo riepilogativo e che quindi la ulteriore modificabilità degli stessi è attenuata.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene opportuno rinviare la decisione in merito alla richiesta del senatore Tosato ad una successiva valutazione.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita quindi i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 (diversamente il parere è contrario), ad eccezione degli emendamenti 1.24, 1.28, 1.29, 1.38, 1.53, 1.54, 1.57 e 1.67 che potrebbero essere accantonati, anche in relazione all'esame degli emendamenti riformulati dai relatori.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere favorevole sugli emendamenti riformulati dai relatori e conforme a quello del relatore Zeller sugli altri riferiti all'articolo 1.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) chiede al rappresentante del Governo se tra i beni mobili oggetti di pegno possono essere ricompresi anche i brevetti.

Il sottosegretario BARETTA ritiene plausibile tale specificazione.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo riformula l'emendamento 1.8 in un testo 3.

Il presidente Mauro Maria MARINO preannuncia che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che la senatrice BOTTICI (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 1.1, il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sugli emendamenti in relazione ai quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti da 1.2 a 1.7.

Posto ai voti, viene accolto quindi l'emendamento 1.8 (testo 3).

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.9 la senatrice GUERRA (*PD*) ritira gli emendamenti 1.10, 1.13, 1.18, 1.32 e 1.42.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.19.

Sull'emendamento 1.21 (testo 2) interviene per dichiarazione di voto la senatrice BOTTICI (*M5S*), a giudizio della quale l'emendamento non chiarisce fino in fondo i dubbi ingenerati dalla possibile trasformazione del bene oggetto di pegno.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) motiva le ragioni della riformulazione.

Dopo un'ulteriore interlocuzione della senatrice BOTTICI (*M5S*), il sottosegretario BARETTA fa presente che il criterio di proporzionalità, pur teoricamente discutibile, costituisce la risposta che il Governo e la maggioranza hanno inteso fornire alle obiezioni avanzate da più parti circa la mancata previsione nel decreto-legge della trasformazione del bene.

Posto quindi ai voti l'emendamento 1.21 (testo 2) viene approvato, risultando assorbito l'emendamento 1.22.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.24.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.16, 1.20, 1.23 e 1.25.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.26, la senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede delucidazioni in merito alla portata della riformulazione dell'emendamento 1.27 (testo 2) e degli effetti di una sua eventuale approvazione.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fornisce spiegazioni circa la differenza tra l'originario emendamento e quello proposto dai relatori, dopo di che il PRESIDENTE fa presente che gli emen-

damenti 1.28 e 1.29 nonché l'emendamento 1.38 sono connessi alla riformulazione.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice BOTTICI (*M5S*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.27 (testo 2) e degli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.38.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.30, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.31, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.36.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.37 (testo 2) in relazione al quale GOVERNO e RELATORE ribadiscono il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.37 (testo 2), sottoscritto anche dal senatore VACCIANO (*Misto*) è respinto.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.39 e 1.40, sottoscritto dal senatore VACCIANO (*Misto*). Sono successivamente ritirati gli emendamenti 1.41, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.47.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.48, 1.49 e 1.50.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.51 (testo 2) e degli emendamenti 1.53 e 1.54.

Vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.52, 1.55 e 1.59.

Vengono invece ritirati gli emendamenti 1.56 (fatto proprio dal senatore Carraro) e 1.58.

Sull'emendamento 1.57 interviene la senatrice BOTTICI (*M5S*), raccomandandone l'approvazione, ritenendo che il pegno non possessorio debba necessariamente essere attenuato a favore di un debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica.

Il sottosegretario BARETTA ribadisce il parere contrario, rimarcando come la individuazione delle condizioni che consentirebbero un'attenuazione delle procedure di escussione del debito appaiono troppo generiche e foriere di contenzioso.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) nel ribadire il parere già espresso, non ritiene opportuno ampliare i termini entro i quali applicare le disposizioni di cui al comma 7.

Interviene quindi il senatore PETROCELLI (*M5S*), a giudizio del quale l'orientamento della maggioranza e del Governo non sembrano tener conto della reale portata del nuovo istituto, che rischia di penalizzare le imprese in momentanea condizione di difficoltà.

Dopo un'ulteriore precisazione del sottosegretario BARETTA, il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) fa presente che le condizioni di difficoltà economica sono entrate a far parte stabilmente dei requisiti che i contribuenti possono invocare in materia tributaria.

Il presidente Mauro Maria MARINO dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.57.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.60, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.61, 1.62, 1.63 e 1.64.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) ritira quindi gli emendamenti 1.65 e 1.66.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 1.67, ritenendo ragionevole garantire al debitore un tempo più ampio per agire in giudizio per il risarcimento del danno per violazione dei criteri di vendita ovvero allorquando il prezzo non corrisponda ai valori di mercato.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce il parere contrario, ritenendo sufficienti gli strumenti concessi al debitore, sia dal comma 9 che in termini generali per la tutela rispetto ad una vendita in danno.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ribadisce le ragioni dell'emendamento, rimarcando in particolare come la proposta non muti la facoltà concessa al debitore, ma ne ampli esclusivamente i termini temporali per attivare la tutela, tenendo anche conto della novità dell'istituto introdotto dall'articolo 1.

Il sottosegretario BARETTA dichiara la disponibilità ad approfondire le ragioni dell'emendamento e propone l'accantonamento dello stesso.

Il presidente Mauro Maria MARINO dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.67.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.68.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.69.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.130, 2.131, 2.132 e 2.141. Osserva che l'emendamento 2.7 può risultare assorbito dall'emendamento 2.6 (testo 2), mentre gli emendamenti 2.98, 2.108 e 2.124 risulterebbero assorbiti in conseguenza dell'accoglimento dell'emendamento 2.100 (testo 2). Chiede l'accantonamento delle proposte emendative 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.62, 2.101 e 2.65. Propone la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 2.137, 2.138 e 2.139. Invita inoltre al ritiro di tutte le rimanenti proposte emendative, intendendosi altrimenti il parere contrario.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente. Il suo parere è inoltre favorevole sulle nuove formulazioni presentate dai relatori.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritira l'emendamento 2.2.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 2.1 e 2.3, che risultano respinti.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.4, che posto in votazione, è respinto.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 2.114 e 2.5.

Sull'emendamento 2.6 (testo 2) interviene il senatore BUCCARELLA (*M5S*), il quale, in riferimento al comma 13-*ter* recato dalla proposta emendativa rileva una carenza in relazione alla pubblicità relativa al verificarsi della condizione sospensiva prevista dal patto marciano.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che la disciplina proposta è analoga a quella riguardante l'ipoteca.

L'emendamento 2.6 (testo 2) è quindi messo in votazione, risultando accolto. Risulta quindi assorbito l'emendamento 2.7.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.8, rilevando l'eccessivo favore per le società immobiliari collegate alle banche derivante dal testo del provvedimento in esame.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che la questione sollevata potrà essere più opportunamente oggetto del prossimo disegno di legge in materia di concorrenza.

La Commissione respinge l'emendamento 2.8, così come, in esito a successive votazioni, gli emendamenti 2.9 e 2.10.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.11, di cui mette in evidenza le finalità.

L'emendamento 2.11, messo ai voti, è respinto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.12, rilevando che la sottoscrizione del patto marciano non può essere condizione della concessione di finanziamenti.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.12 e mette in evidenza l'importanza della finalità di tale proposta e delle altre di analogo tenore.

Il sottosegretario BARETTA si dichiara disponibile a un approfondimento sulla questione posta dall'emendamento 2.12, di cui propone l'accantonamento.

L'emendamento 2.12 viene quindi accantonato.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.13 e 2.15.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.16, rilevando l'opportunità di una soluzione condivisa circa la definizione dell'ammontare del debito inadempito, nello spirito di tutela nei confronti del debitore alla base della proposta emendativa.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) propone la presentazione di un ordine del giorno che contempli le diverse questioni rilevate dalla Commissione in ordine alla disciplina del patto marciano.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene preferibile verificare la disponibilità del Governo nei confronti delle proposte dei commissari in relazione ai singoli emendamenti.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) e il senatore BUCCARELLA (*M5S*) esprimono condivisione rispetto alle finalità dell'emendamento 2.16.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) richiama la disciplina relativa al mancato pagamento di rate nel caso dei contratti di mutuo.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rileva il più basso livello di protezione per il debitore nel caso del mutuo previsto dall'ordinamento italiano in rapporto ad altri ordinamenti.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) auspica che venga tenuto conto della condizione contemplata nel parere della Commissione giustizia sull'aspetto in questione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottolinea l'esigenza di prevedere un'opportuna tutela per il debitore che ha già provveduto ad adempiere a una quota rilevante della propria obbligazione, tenendo conto del carattere particolarmente stringente nei confronti del debitore caratterizzante le disposizioni in esame.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) rileva la necessità di un trattamento favorevole per le imprese che dimostrano il proprio impegno nei confronti dell'obbligazione assunta.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) propone l'accantonamento della proposta 2.16 o di altra avente analoga finalità.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che i relatori hanno inteso recepire le indicazioni contenute nel parere della Commissione giustizia. Fa presente come il debitore disponga di tempi sufficientemente ampi per il pagamento del debito ai sensi della disciplina in esame e rileva l'opportunità di approntare un sistema normativo il più possibile lineare.

Il sottosegretario BARETTA ritiene che l'inserimento nel testo normativo della previsione di cui all'emendamento 2.16 vanificherebbe l'effetto del complesso delle disposizioni in esame, traducendosi in concreto in uno sconto generalizzato a favore dei debitori.

L'emendamento 2.16 viene quindi posto in votazione, risultando respinto. La Commissione respinge altresì con distinte votazioni gli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.14.

La senatrice GUERRA (*PD*) propone di valutare la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.12, precedentemente accantonato. Rileva inoltre come un meccanismo di garanzia nei confronti del debitore sia previsto nel recente decreto legislativo n. 72 del 2016, recante recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di credito al consumo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.19.

Il sottosegretario BARETTA osserva che le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del debitore dal decreto-legge n. 59 in quanto conseguenti all'inadempimento di tale soggetto.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il presidente Mauro Maria MARINO dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.26.

L'emendamento 2.27 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.28 e lo ritira.

L'emendamento 2.29 viene posto in votazione, risultando respinto.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 2.30.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33.

L'opportunità di non consentire il ricorso al patto marciano in relazione ai contratti di finanziamento già in essere è sottolineata dalla senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.34.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) menziona le perplessità sollevate nel corso dell'esame in sede consultiva nella Commissione giustizia, specie in ragione della maggiore debolezza contrattuale del debitore rispetto alla banca.

L'emendamento 2.34, posto in votazione, risulta respinto.

Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 2.35, 2.36 e 2.37, nonché gli identici 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41.

Sugli emendamenti 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45 interviene il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), il quale rileva la necessità di consentire al debitore di godere di condizioni a proprio vantaggio nel caso della rinegoziazione del contratto di finanziamento.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) si associa e sottoscrive l'emendamento 2.43.



La senatrice MUSSINI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.42.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.43.

Il sottosegretario BARETTA rileva che gli emendamenti richiamati contraddicono il principio della libertà negoziale e di fatto possono costituire un ostacolo per le imprese che possono trarre vantaggio dal ricorso al patto marciano.

Il presidente Mauro Maria MARINO dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45.

La Commissione respinge, con successive votazioni, gli emendamenti 2.46, 2.47, 2.48 e 2.49.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) fa proprio l'emendamento 2.51 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento 2.52.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.53.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.54 ha la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale rileva l'opportunità di un trattamento analogo per i casi di mancato pagamento di rate delle imprese rispetto a quanto già previsto per le famiglie.

Posto in votazione, l'emendamento 2.54 è respinto.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.55, 2.56 e 2.57.

L'emendamento 2.58 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.59.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.60 e lo ritira.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.61.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 2.62 e 2.101 risultano accolti.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.63, che ritira.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.64, che la Commissione respinge.

L'emendamento 2.65, con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posto ai voti, risulta accolto.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) fa propri gli emendamenti 2.66 e 2.67 e li ritira.

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72 e 2.73.

L'emendamento 2.74, in assenza dei firmatari, decade.

In esito a successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88 e 2.89.

Dopo che gli emendamenti 2.90 e 2.94 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.92.

Sono quindi posti in votazione gli emendamenti 2.91 e 2.93, che risultano respinti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.95.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.96.

L'emendamento 2.97 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

L'emendamento 2.99, posto in votazione, risulta respinto.

È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.100 (testo 2), 2.98 e 2.108.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) ritira l'emendamento 2.98.

Per assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 2.102.

La Commissione respinge quindi con successive votazioni gli emendamenti 2.103, 2.104, 2.105 e 2.106.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 2.107 (testo 2), mentre con successive votazioni respinge le proposte emendative 2.109, 2.110, 2.111, 2.112 e 2.113.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 2.114.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) interviene raccomandando l'approvazione dell'emendamento 2.115.

Il sottosegretario BARETTA ribadisce che le spese e i costi di trasferimento devono ragionevolmente essere a carico del soggetto inadempiente.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.115, così come l'emendamento 2.116.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene sull'emendamento 2.117, richiamando l'attenzione sulla questione dei costi di apertura di un conto bancario che appesantirebbero gli oneri a carico dell'editore.

Il sottosegretario BARETTA rimarca l'importanza della libertà negoziale ai fini del ricorso al patto marciano, pur dichiarando la disponibilità a valutare la questione.

L'emendamento 2.117 viene quindi accantonato.

Sono successivamente respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123 e 2.125.

Dopo che l'emendamento 2.126 è stato dichiarato decaduto per assenza del firmatario il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 2.124, sottoscrive l'emendamento 2.127 e lo ritira.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.128.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.129, finalizzato a evitare effetti sfavorevoli sulle finanze pubbliche.

Messo in votazione, l'emendamento 2.129 risulta respinto.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.130, 2.131, 2.132 e 2.133.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 2.134.

L'emendamento 2.135 è dichiarato decaduto per assenza del firmatario.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.136.

I senatori Gianluca ROSSI (*PD*) e BONAIUTI (*AP (NCD-UDC)*) fanno propri rispettivamente gli emendamenti 2.138 e 2.139.

Gli emendamenti 2.137, 2.138 e 2.139 sono quindi ritirati per essere trasformati nell'ordine del giorno n. G/2362/23/6<sup>a</sup> (pubblicato in allegato).

La Commissione respinge con successiva votazione l'emendamenti 2.140.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone le ore 12 del 31 maggio quale termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.51 (testo 2), 2.100 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 3.4 (testo 2), 4.24 (testo 2), 4.89 (testo 2), 4.94 (testo 2), 4.95 (testo 2) e 5.3 (testo 2).

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già prevista alle ore 16,30 di oggi è sconvocata.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2362**

(al testo del decreto-legge)

**G/2362/23/6**

CARRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

impegna il Governo:

al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a promuovere la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole dei contratti di finanziamento garantiti ai sensi del presente articolo compresi i termini per il versamento dell'eccedenza di cui al comma 2.

---

**Art. 1.**

**1.8 (testo 3)**

I RELATORI

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole «loro concessi» con le seguenti: «concessi a loro o a terzi»;*

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio»;*

c) *al comma 7 lettera b) dopo le parole: «alla escussione» sono aggiunte le seguenti: «o cessione».*

---

### **1.8 (testo 2)**

TURANO

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole «loro concessi» con le seguenti: «concessi a loro o a terzi»;*

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio»;*

c) *al comma 7 lettera b) dopo le parole: «alla escussione» sono aggiunte le seguenti: «o cessione».*

---

### **1.21 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo costituente il pegno.».*

---

### **1.27 (testo 2)**

I RELATORI

*All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4:*

1) *al primo periodo le parole: «si costituisce» sono sostituite con le seguenti: «ha effetto verso i terzi»;*

2) *al secondo periodo le parole: «dalla data» sono sostituite con le seguenti: «dal momento della»;*

3) *al secondo periodo dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono aggiunte le seguenti: «esecutive e»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio» aggiungere la seguente: «successivo»;*

c) *dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III del codice civile.».

---

## 1.51 (testo 2)

### I RELATORI

*All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 7, primo periodo sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole: «il creditore» sono aggiunte le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e»;*

2) *sono soppresse le parole: «al datore della garanzia e»;*

3) *le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»*

4) *alla lettera c) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4» e la parola: «valutazione» è sostituita con la seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono sostituite con le seguenti: «creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore»;*

5) *alla lettera d) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4».*

b) *dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificata l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».

c) *al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «lettere a), c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «del precedente comma 7,»;*

2) *le parole: «quando la vendita» sono sostituite con le seguenti: «quando l'escussione»;*

3) *le parole: «alle predette lettere a), c) e d),» sono sostituite con le seguenti: «a), b), c) e d) del comma 7»;*

4) *dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono aggiunte le seguenti: «il corrispettivo della cessione,»;*

5) *alla fine, le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)».*



**Art. 2.****2.6 (testo 2)**

I RELATORI

*All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106», ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.»;*

b) *al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; si applica il comma 10.»;*

c) *al comma 5, secondo periodo, le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse;*

d) *al comma 6, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse;*

e) *al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «il contratto di finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «o la sua modificazione di cui al comma 4.»;*

f) *al comma 9 dopo le parole: «condizione sospensiva» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2668, comma terzo del codice civile»;*

g) *dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:*

*«13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.*

*13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.».*

**2.100 (testo 2)**

I RELATORI

*All'articolo 2, comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile»;*

b) *il terzo periodo è sostituito dal seguente*: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile.»;

c) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito compie, entro i successivi dieci giorni, una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.».

---

## 2.107 (testo 2)

I RELATORI

*Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: «Non può procedersi alla nomina quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.».

---

## 2.0.5 (testo 2)

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

### **«Art. 2-bis.**

*(Locazione finanziaria ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore)*

«1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il concedente banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero

quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare, solo in linea capitale, dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per la stima del bene. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

---

### Art. 3.

#### 3.4 (testo 2)

I RELATORI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), sentita la banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

*a*) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

*b*) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

*c*) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di pro-

cura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

*d)* le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.».

---

### 3.5 (testo 2)

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera *b)* assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

---

## Art. 4.

### 4.24 (testo 2)

I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.";

*c-ter)* all'articolo 546, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ovvero sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano relativamente alle predette somme, a condizione che il conto non risulti altrimenti alimentato."».

---

#### 4.89 (testo 2)

##### I RELATORI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva del presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento."».

---

#### **4.94 (testo 2)**

I RELATORI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dal decreto-legge 27 dicembre 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La richiesta di visita di cui al comma 1, lettera *d*), numero 2) è formulata esclusivamente mediante le funzionalità del portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis.»;

c) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. La disposizione di cui alla lettera *e*) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis.».

---

#### **4.95 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II del codice di procedura civile.».

---

**Art. 5.****5.3 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati)*

1. L'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 179-ter (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). – Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nel registro i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che hanno frequentato, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla commissione di cui all'ottavo comma.

L'elenco è tenuto e formato dalla commissione di cui all'ottavo comma, che esercita la vigilanza sugli iscritti. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 28, quarto comma, il professionista indica nella domanda le forme di organizzazione della sua attività professionale, in particolare se è svolta in modo individuale o in collaborazione con altri professionisti. Ogni modifica delle modalità di svolgimento dell'attività professionale è comunicata alla commissione entro trenta giorni, secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di iscrizione.

Per l'iscrizione all'elenco i professionisti frequentano, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla commissione di cui all'ottavo comma, che può avvalersi dell'ausilio degli Ordini degli avvocati, degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei Consigli notarili distrettuali.

L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

a) durata almeno annuale e didattica non inferiore a 100 ore; composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; programma idoneo ad affrontare le più rilevanti e frequenti problematiche, di carattere

non solo giuridico ma anche tecnico-contabile ed interdisciplinare; obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;

*b)* previsione di almeno una prova scritta al termine del corso, volta ad accertare il possesso da parte del candidato delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura esecutiva da parte del professionista; la prova scritta deve svolgersi con modalità tali da assicurare l'anonimato del candidato.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La prova di cui al quarto comma, lettera *b)*, è valutata da una commissione di verifica nominata dalla commissione di cui all'ottavo comma e composta da membri che non devono appartenere al corpo docente del corso e che non esercitano l'attività professionale nel distretto in cui ha sede la commissione di cui all'ottavo comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione, coloro che sono stati iscritti all'albo devono frequentare, nel corso di ogni triennio successivo all'iscrizione, un corso di aggiornamento, con didattica non inferiore a 120 ore. Si applicano i commi terzo, quarto, lettera *a)*, quinto e sesto. Al termine del corso il candidato deve sostenere una verifica scritta su casi pratici, diretta a verificare il possesso delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura esecutiva da parte del professionista. La mancata frequenza del corso di aggiornamento, il mancato superamento della verifica o la mancata conferma ai sensi del nono comma, comporta la cancellazione dall'albo e l'immediata revoca degli incarichi in corso.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta da tre magistrati giudicanti di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure esecutive, da un magistrato requirente, dal presidente del Consiglio notarile distrettuale, dal presidente dell'Ordine degli avvocati, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del luogo in cui la Commissione ha sede. Della commissione non possono far parte i magistrati che, nell'anno precedente, hanno svolto funzioni di giudice dell'esecuzione immobiliare in un ufficio del distretto. La commissione è presieduta da un magistrato; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione di cui all'ottavo comma, al termine del corso di aggiornamento, decide sulla domanda di conferma dell'iscrizione. A tal fine



valuta l'esito della prova scritta, che deve essere diretta a verificare il possesso da parte del professionista delle cognizioni di cui al quarto comma, lettera *b*). Valuta altresì la diligenza, l'efficienza e l'efficacia con cui sono state svolte le funzioni di professionista delegato, sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli all'articolo 16-*bis*, commi 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La commissione deve raffrontare le risultanze dei rapporti riepilogativi relativi al soggetto che chiede la conferma dell'iscrizione con quelle dei rapporti riepilogativi degli altri soggetti che hanno svolto le funzioni di professionista delegato. Deve altresì valutare i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedura esecutiva. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona iscritta in un elenco tenuto da una commissione istituita presso una Corte di appello diversa da quella nel cui distretto ha sede il tribunale. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle Corti d'appello nominano i componenti delle commissioni di cui all'articolo 179-*ter*, ottavo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Ai soli fini della prima formazione dell'albo, possono ottenere l'iscrizione coloro che, nel corso degli ultimi cinque anni dalla data di cui al periodo precedente, hanno assunto l'incarico di professionista delegato per le operazioni di vendita per non meno di tre volte, fermo restando l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile alla scadenza di ciascun triennio dall'iscrizione. A decorrere dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità non telematiche, sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche di cui al comma 1. La pubblicazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 ha luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dalla attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,

nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi."».

---

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 26 maggio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 261**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Giovedì 26 maggio 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 82**

*Presidenza della Vice Presidente*  
SPILABOTTE

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298 (ESPOSIZIONE RISCHI  
AGENTI FISICI)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 83**

*Presidenza della Vice Presidente*  
CATALFO

*Orario: dalle ore 14 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298 (ESPOSIZIONE RISCHI  
AGENTI FISICI)*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Giovedì 26 maggio 2016

**Plenaria**

**351<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

**(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario**

**(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che, con l'assenso della prima firmataria, senatrice Anitori, i senatori Conte, Mastrangeli e Aiello hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti nn. 1.4, 1.9, 2.4, 4.7, 4.10, 5.10, 5.11, 7.3, 7.25, 7.31, 9.24 e 15.2; i senatori Conte e Mastrangeli hanno altresì sottoscritto gli emendamenti nn. 7.6, 8.12 e 12.6.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra la propria proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiara che il proprio Gruppo, pur nutrendo profonde riserve sull'operato del Governo nel recepimento della normativa europea, esprimerà un voto di astensione quale segnale di apprezzamento per il lavoro della Relatrice.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), ringraziata la Relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione formulata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice PADUA (*PD*) segnala, anzitutto, l'opportunità di un supplemento di riflessione in ordine ai possibili effetti delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione, previste dal novellato articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Quindi, traendo spunto dai contenuti del provvedimento in esame, pone in rilievo l'opportunità di effettuare approfondimenti sulle problematiche connesse all'esposizione dei bambini a campi elettromagnetici.

La PRESIDENTE fa rilevare che gli approfondimenti testé auspicati potranno eventualmente essere svolti nei tempi e nei modi che verranno definiti in sede di Ufficio di Presidenza, ricordando che il provvedimento in esame inerisce in maniera specifica ai rischi di esposizione dei lavoratori.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al Relatore.

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) dà lettura della propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE, riguardo al rilievo n. 2, segnala l'opportunità di espungere dal testo il riferimento, che potrebbe apparire ultroneo in questa sede, alle eventuali problematiche del datore di lavoro.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sempre riguardo al rilievo n. 2, osserva che il riferimento all'interesse del lavoratore potrebbe essere foriero di fraintendimenti.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) sottolinea che il senso del rilievo in questione dovrebbe essere, stando anche alle risultanze della discussione generale, quello di auspicare un contemperamento tra le esigenze del lavoratore e quelle organizzative e produttive del datore di lavoro, ai limitati fini delle modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria e fermo restando che il diritto alla tutela della salute non è suscettibile di contemperamento alcuno.

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) reputa condivisibili le considerazioni appena svolte e riformula conseguentemente il rilievo n. 2.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) e il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ringraziato il Relatore, annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di osservazioni formulata dal Relatore, come modificata, pubblicata in allegato.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

La PRESIDENTE comunica che la prevista seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14 della giornata odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prede atto.

*La seduta termina alle ore 9.*



## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 3, recante delega al Governo per l'adeguamento del diritto nazionale alla normativa europea concernente le specie esotiche invasive, occorrerebbe in sede attuativa assicurare che le prefigurate misure di eradicazione siano conformi alle prescrizioni di cui gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, ossia tali da risparmiare agli animali dolore, angoscia o sofferenza evitabili;

– in relazione all'articolo 4, concernente l'attuazione della normativa europea relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, si plaude alle finalità sottese alla disposizione sottolineando l'importanza dei programmi di sensibilizzazione sugli effetti nocivi legati all'utilizzo delle borse in questione;

– in relazione all'articolo 5, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura ed informazione sugli alimenti ai consumatori, va tenuta presente l'esigenza di assicurare un'adeguata e costante attività di vigilanza per evitare che la normativa oggetto di attuazione possa essere violata o elusa, nell'ottica della tutela del consumatore e dei prodotti *made in Italy*. Si rinvia in proposito alle indicazioni in tema di rafforzamento delle attività di vigilanza e di contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare contenute nella risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla riduzione dell'impiego di antibiotici nell'allevamento animale (*Doc. XXIV*, n. 57);

– in relazione all'articolo 16, che reca una disciplina di delega per il recepimento della normativa europea relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel* ed alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, occorrerebbe assicurare un'adeguata attività di vigilanza per evitare che la prefigurata utilizzazione di residui per produrre biocarburanti possa avvenire in maniera inappropriata o pericolosa per la salute pubblica, nonché prevedere un apparato sanzionatorio adeguatamente dissuasivo; occorrerebbe inoltre un supplemento di riflessione circa la congruità della formulazione del principio di delega recato dalla lettera *b*) del comma 1 («valutare la possibilità di concorrere...»);

– in relazione all'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti con-

nessi, occorrerebbe valutare l'opportunità, compatibilmente con la normativa oggetto di recepimento, di prevedere esenzioni o riduzioni della corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori di eventi musicali funzionali a scopi terapeutici o di socializzazione;

– in relazione al pur tardivo recepimento della direttiva 2009/156/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, si osserva che è comunque opportuno adeguare l'ordinamento interno alla codificazione che ha avuto luogo in materia a livello europeo, sebbene la direttiva oggetto di recepimento risulti già abrogata con decorrenza dal 21 aprile 2021 (ad opera del regolamento 2016/429);

– in relazione alla direttiva 2015/565/CE, si rileva che l'opportuno recepimento di quest'ultima consentirà l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti tra l'altro alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione. In particolare, in base alla normativa oggetto di recepimento, sarà possibile la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento, grazie all'uso del codice unico europeo, che costituisce un'innovazione ragguardevole e positiva nel settore.

## **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298**

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,  
formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,

con i seguenti rilievi:

1. occorrerebbe valutare l'impatto della novella all'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di valutazione dei rischi ed identificazione dell'esposizione, sulle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'effettivo grado di implementazione delle banche dati e del conseguente livello di informazioni reperibili presso le medesime;

2. occorrerebbe valutare se la novella all'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sorveglianza sanitaria, possa eventualmente creare problemi al datore di lavoro, nella parte in cui prevede che a scegliere gli orari di effettuazione dei controlli sia il lavoratore: parrebbe opportuno prevedere misure atte a contemperare l'interesse del lavoratore con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;

3. occorrerebbe un supplemento di riflessione in ordine ai possibili effetti delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione previste dal novellato articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

4. occorrerebbe valutare l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio prefigurato dalla novella all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, apparendo la pena dell'arresto da due a sei mesi per il datore di lavoro caratterizzata da un livello di dissuasività non sufficiente, soprattutto in riferimento agli adempimenti da porre in essere in caso di superamento dei valori limite di esposizione.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298**

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,  
formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,

con i seguenti rilievi:

1. occorrerebbe valutare l'impatto della novella all'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di valutazione dei rischi ed identificazione dell'esposizione, sulle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'effettivo grado di implementazione delle banche dati e del conseguente livello di informazioni reperibili presso le medesime;

2. occorrerebbe riconsiderare la novella all'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sorveglianza sanitaria, nella parte in cui prevede che a scegliere gli orari di effettuazione dei controlli sia il lavoratore: parrebbe opportuno prevedere misure atte a contemperare le esigenze del lavoratore con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;

3. occorrerebbe un supplemento di riflessione in ordine ai possibili effetti delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione previste dal novellato articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

4. occorrerebbe valutare l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio prefigurato dalla novella all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, apparendo la pena dell'arresto da due a sei mesi per il datore di lavoro caratterizzata da un livello di dissuasività non sufficiente, soprattutto in riferimento agli adempimenti da porre in essere in caso di superamento dei valori limite di esposizione.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 198**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 26 maggio 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci**  
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci, che ringrazia per la presenza.

Gaia CHECCUCCI, *direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Gaia CHECCUCCI, *direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 14,15.*

**Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Veneto. (relatori: on. Bratti, on. Cominelli e on. Zolezzi)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda quindi che oggi è prevista la scadenza dei termini per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica al testo presentato dai relatori, che è già stato trasmesso a tutti i componenti della Commissione. Tuttavia, a seguito dell'integrazione dell'approfondimento in corso di svolgimento sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune zone del Veneto, avverte che il suddetto termine è prorogato alle ore 20 del 7 giugno 2016.

**Audizione di rappresentanti delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri. Sono presenti Michele Arleo, responsabile della logistica della società Transar Trasporti Srl; Antonio Garramone, amministratore della società Garramone Michele e Figli Snc; Stefano Sini, Area Manager della società Italfluid Geoenergy Srl; Ida Leone, direttrice dell'associazione Assoil School e Maria Antonietta da Nazaret, responsabile del laboratorio della società Baker Hughes Srl, che ringrazia della presenza.

Ida LEONE, *rappresentante delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri*, Stefano SINI, *rappresentante delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri*, e Michele ARLEO, *rappresentante delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), la deputata Miriam COMINELLI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Antonio GARRAMONE, *rappresentante delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri*, Michele ARLEO, *rappresentante delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri*, Ida LEONE, *rappresentante delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri*, Stefano SINI, *rappresentante delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri*, e Maria Antonietta DA NAZARET, *rappresentante delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*